

CONTESTO NORMATIVO

1.1 LA DIRETTIVA N. 98/30/CE	5
1.2 LA NORMATIVA DI RECEPIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 164/00 ...	5
1.3 LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO DEI TERZI ALLA RETE	6
1.4 LA DELIBERA N. 137/02	7
1.5 LA REGOLAMENTAZIONE TARIFFARIA	7
1.6 I CLIENTI FINALI E I CLIENTI IDONEI	8
1.7 LA REGOLAMENTAZIONE DELL' AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS.....	8
1.8 I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI.....	8
1.8.1 Le leggi del governo	9
1.8.2 I decreti ministeriali	10
1.8.3 Le Delibere dell'Autorità.....	10
1.8.4 Parlamento e Consiglio Europeo.....	11

1.1 LA DIRETTIVA N. 98/30/CE

La Direttiva 98/30/CE, definendo norme comuni per il trasporto, la distribuzione, l'importazione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale, ha avviato un'importante fase del processo di completamento del mercato europeo dell'energia attraverso la progressiva liberalizzazione del mercato del gas, allo scopo di creare un mercato unico europeo per il gas naturale, garantendo al contempo parità di condizioni e trattamento non discriminatorio per gli operatori del sistema.

In Italia il recepimento della Direttiva 98/30/CE è avvenuto con la Legge delega (legge n.144 del 17 maggio 1999) e il Decreto Legislativo n.164 del 23 maggio 2000.

1.2 LA NORMATIVA DI RECEPIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 164/00

Prima del processo di liberalizzazione del mercato, l'industria del gas era caratterizzata dalla presenza di un'impresa dominante verticalmente integrata dalla produzione al trasporto mentre nella distribuzione all'Utente finale operavano singoli operatori di pubblico interesse.

Il Decreto Legislativo n.164/00 avvia e realizza il mercato concorrenziale regolandone i tempi di attuazione e le modalità, attuando quanto disposto dalla Direttiva n° 98/30/CE. L'obiettivo è quello di offrire ai Clienti Finali un servizio a prezzi sempre più competitivi, incentivando da un lato la presenza di più operatori nell'approvvigionamento del Gas e dall'altro stimolandone i consumi.

Il Dlgs n.164/00 dispone per l'attività di trasporto la predisposizione del Codice di Rete e la sua adozione. S'individuano di seguito i principali aspetti del Dlgs n.164/00:

- a) l'individuazione della rete nazionale di gasdotti da parte del Ministero delle Attività Produttive;

- b) la determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di criteri che consentano a tutti gli Utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e gli obblighi dei soggetti che svolgono tali attività;
- c) l'adozione da parte delle società di trasporto di un proprio Codice di Rete da redigere entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera, che fissa i criteri d'accesso, e da trasmettere poi all'Autorità per la verifica di conformità ai predetti criteri;
- d) la regolamentazione dell'attività di trasporto e dispacciamento attraverso la definizione di criteri per il calcolo delle tariffe massime consentite;
- e) Il principio di idoneità, le soglie di consumo minimo e la sua estensione a tutti i Clienti Finali a partire dal 1° gennaio 2003;
- f) la separazione societaria dell'attività di trasporto e dispacciamento da tutte le altre attività della filiera gas, eccetto che per l'attività di stoccaggio, che può essere separata solo contabilmente e gestionalmente dall'attività di trasporto.

Il Dlgs n.164/00, imponendo alle imprese del gas verticalmente integrate la separazione societaria dell'attività di trasporto dalle altre attività della filiera, consente la presenza di più operatori nell'approvvigionamento, l'offerta di un servizio più competitivo a vantaggio dei Clienti Finali e la regolamentazione degli aspetti operativi ed economici da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

1.3 LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO DEI TERZI ALLA RETE

La Direttiva 98/30/CE stabilisce per gli Stati Membri la possibilità di scelta tra un regime di accesso regolato o negoziato per l'accesso al sistema delle reti di trasporto. L'Italia ha recepito nel Dlgs n.164/00 il regime dell'accesso regolato nel quale le condizioni di accesso e di erogazione del servizio di trasporto sono caratterizzate da un'attività di ottimizzazione del gestore della rete che coordina le capacità necessarie agli Utenti e propone delle tariffe applicabili, in base ai criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alla quale compete successivamente un controllo di conformità. Pertanto il funzionamento complessivo del sistema dovrebbe essere atto a favorire condizioni economiche più vantaggiose per tutti gli Utenti.

L'accesso al sistema gas: rete di trasporto, rete di distribuzione, stoccaggio e GNL, rappresenta uno dei punti chiave della liberalizzazione del settore. Il sistema è costituito da una rete interconnessa tra stoccaggio, GNL, trasporto e distribuzione all'Utente. A tale scopo il Dlgs n.164/00 obbliga le imprese che gestiscono le infrastrutture di gas a fornire l'accesso al sistema ai soggetti terzi, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire le norme e regole operative che garantiscano a tutti gli Utenti la libertà di accesso a parità di condizioni e sulla base dei quali i trasportatori predispongono il Codice di Rete.

Sono previsti casi nei quali le società di trasporto possono rifiutare l'accesso al sistema: la mancanza di capacità, l'impedimento nello svolgere gli obblighi di servizio pubblico ed il sorgere in capo ad imprese del gas di gravi difficoltà economico-finanziarie derivanti dall'esecuzione di contratti di tipo "Take or Pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della Direttiva 98/30/CE. In nessun caso può essere rifiutato l'accesso alle imprese per il gas di produzione nazionale. Ha diritto all'accesso al sistema l'Utente che sostenga il costo per costruire un'infrastruttura gas nel caso in cui vi sia carenza di capacità.

1.4 LA DELIBERA N. 137/02

In attuazione dell'art. 24 comma 5 del Dlgs n.164/00, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha pubblicato il 26 luglio 2002 la Delibera n.137/02. Il documento definisce le "garanzie di libero accesso al servizio di trasporto di gas naturale e di norme per la predisposizione del Codice di rete", ossia un codice che stabilisca le regole e le condizioni generali del contratto di trasporto che il Trasportatore è tenuto a stipulare con tutti gli Utenti e che regola i rapporti che intercorrono tra Trasportatore, Utente ed Autorità di regolazione.

1.5 LA REGOLAMENTAZIONE TARIFFARIA

La Rete di Trasporto Nazionale è stata individuata con decreto del Ministro delle Attività Produttive il 22 dicembre 2000 ed è composta dalle grandi dorsali di trasporto del gas in alta pressione che si dipartono dai punti di immissione, dagli stoccaggi nazionali e dai giacimenti nazionali. Le Reti Regionali, sempre in alta pressione, hanno carattere prevalentemente di collegamento interno tra le regioni e allacciano le reti locali di distribuzione.

Le tariffe di trasporto sono formulate dagli operatori sulla base di criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la Delibera n.120 del 31 maggio 2001 e poi proposte alla stessa Autorità per l'approvazione. La tariffa di trasporto nazionale, avente una struttura di tipo "Entry-Exit", si compone di una quota fissa e di una variabile.

1.6 I CLIENTI FINALI E I CLIENTI IDONEI

Sul lato della domanda, il Dlgs n.164/00 distingue tra cliente idoneo e cliente finale: il primo è definito come la persona fisica o giuridica che è libera di acquistare il gas da qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, mentre il secondo è rappresentato dal consumatore che acquista il gas per uso proprio. Dal 1° gennaio 2003 il Dlgs n.164/00 apre il mercato a tutti i Clienti Finali dando la possibilità di acquistare il gas da qualsiasi operatore del gas.

1.7 LA REGOLAMENTAZIONE DELL' AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

La Direttiva 98/30/CE all'articolo 21 prevede che gli Stati Membri possano istituire delle autorità di regolazione indipendenti. In Italia l'Autorità di regolazione, Autorità per l'energia elettrica e per il gas, nasce con la legge del 14 novembre 1994 n.481. Questa legge istituisce le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, intese come autorità autonome ed indipendenti con funzioni di regolazione e controllo a livello nazionale, e ne definisce le finalità e le relative funzioni. Infine il Dlgs n.164/00 inquadra l'organizzazione del settore, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la regolamentazione del mercato e al Ministero delle Attività Produttive i compiti di indirizzo e di progressiva armonizzazione del sistema.

1.8 I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

I successivi paragrafi, suddivisi secondo il criterio del soggetto che emana i provvedimenti, riportano la normativa di riferimento, rilevante ai fini dell'attività di trasporto e dell'applicazione del Codice di Rete.

1.8.1 Le leggi del governo

- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 di attuazione della Direttiva n° 30/98/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'Articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n°144 - pubblicato in G.U. n.142 del 20 giugno 2000. Di interesse per il Codice di Rete sono i seguenti articoli:

art.2 - "Definizioni";
art.3 - "Norme per l'attività di importazione";
art.8 - "Attività di trasporto e spacciamento";
art.9 - "Definizione di rete nazionale di gasdotti";
art.10 - "Definizione di linee dirette";
art.12 - "Disciplina dell'attività di stoccaggio";
art.17 - "Attività di vendita ai Clienti Finali";
art.18 - "Attività di vendita";
art.20 - "Obblighi di informazione delle imprese del gas";
art.21 - "Separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale";
art.23 - "Tariffe";
art.24 - "Disciplina dei casi di rifiuto d'accesso per mancanza di capacità, per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficoltà economiche dovute a contratti "Take or Pay";
art.25 - "Procedure di verifica in caso di rifiuto d'accesso per mancanza di capacità, di connessione o per obblighi di servizio pubblico";
art.26 - "Procedure per richieste di deroga all'obbligo di accesso a seguito di contratti "Take or Pay";
art.27 - "Norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema gas".
- Legge n°144 del 17 maggio 1999 – Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (Articolo 41) - pubblicata in SO n.99/L alla G.U. n.118 del 22 maggio 1999.
- Legge n°481 del 14 novembre 1995 – Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità - pubblicata in SO n.136 alla G.U. del 18 novembre 1995.

1.8.2 I decreti ministeriali

- Decreto Ministeriale 24 giugno 2002 - Autorizzazione alla vendita di gas é stato pubblicato sulla G.U. n°203 del 30 agosto 2002;
- Decreto Ministeriale 26 settembre 2001 - Modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema gas, e direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001/2002 degli stoccaggi nazionali di gas – pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 235 del 9 ottobre 2001;
- Decreto Ministeriale 27 marzo 2001 - Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni ad importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'Articolo 3 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 - pubblicato in G.U. - Serie Generale n.97 del 27 aprile 2001;
- Decreto Ministeriale 22 dicembre 2000 - Individuazione della Rete Nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 - pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 18 del 23 gennaio 2001.

1.8.3 Le Delibere dell'Autorità

- Delibera n°146/02 del 25 luglio 2002 – Disposizioni in materia di tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale, in attuazione della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n°120/01;
- Delibera n°137/02 del 17 luglio 2002 - Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei Codici di Rete e Relazione tecnica - pubblicata in G.U. – Serie Generale n.190 del 14 agosto 2002;
- Delibera n°127/02 del 2 luglio 2002 - Rettifica di errori materiali nella Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n°120/01 - pubblicata in G.U. - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2002;
- Delibera n°26/02 del 27 febbraio 2002 - Criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale e Relazione Tecnica - pubblicata in G.U. - Serie Generale n.77 del 2 aprile 2002;

- Delibera n°311/01 del 21 dicembre 2001 - Direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione e Relazione tecnica - pubblicata nel Supplemento ordinario della G.U. – Serie Generale n.84 del 10 aprile 2002;
- Delibera n°193/01 del 7 settembre 2001 - Disposizioni in materia di tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl, in attuazione della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n°120/01 - pubblicata in G.U. – Serie Generale n. 217 del 18 settembre 2001;
- Delibera n°184/01 del 7 agosto 2001 - Adozione di direttiva concernente il riconoscimento ai clienti idonei della facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale - pubblicata in G.U. – Serie Generale n.199 del 28 agosto 2001;
- Delibera n°120/01 del 30 maggio 2001- Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl e Relazione tecnica - pubblicata nel Supplemento ordinario della G.U. – Serie Generale n.147 del 27 giugno 2001;
- Delibera n°193/00 del 18 ottobre 2000 - Adozione di direttiva concernente il riconoscimento ai clienti idonei della facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale e Relazione tecnica - pubblicata in G.U. – Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2000.

1.8.4 Parlamento e Consiglio Europeo

- Direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998: "Norme comuni per il mercato interno del gas naturale", pubblicata in G.U. n. L 204 del 21/07/1998.